



originale

n. 59 REG. GEN. ORD.

CITTÀ DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Piazzale Dante n. 9/A Tel 0997323204

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL DECORO URBANO E DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, DEPLIANTS, STRISCIONI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO.

IL SINDACO

Quale ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267 del 28.08.2000, con modifiche di cui all'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008 convertito con la Legge n. 125 del 24.07.2008

Premesso che: l'esigenza di garantire condizioni di necessario decoro e pulizia delle strade e delle aree pubbliche in genere quali piazze, marciapiedi, giardini ed altri spazi pubblici, al fine di contrastare azioni contrarie al vivere civile che non può prescindere da un'azione di forte ostacolo dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari o imbrattamento delle opere del patrimonio pubblico, che, inoltre, l'attività indiscriminata del volantinaggio e dell'affissione crea una notevole presenza di carta e/o di manifesti e l'apposizione di striscioni in stoffa apposte sulle balaustrate dei sovrappassi viari posizionati in modo precario tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, sulle le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per la pubblica incolumità, per il decoro urbano e per l'igiene pubblica; valutato che la diffusione della pubblicità tramite volantini e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

Ritenuto che: risulta opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, una sana politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, regolamentando l'attività di distribuzione dei deplianti e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale ed intervenire per sanzionare gli atti ed i comportamenti che generano di fatto situazioni di degrado, le quali turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e alterano il decoro urbano, provocando lo scadimento della qualità della vita urbana;

Dato atto che: per quanto concerne le fattispecie di illeciti amministrativi oggetto della presente ordinanza, le stesse non sono attualmente sufficientemente ed adeguatamente disciplinate e perseguite, dal punto di vista sanzionatorio, nelle vigenti disposizioni regolamentari comunali, che necessitano pertanto, di essere modificate, al fine di munire dell'adeguata forza detentiva, soprattutto a riguardo delle fattispecie comportamentali ricadenti nella nozione di "insozzamento delle pubbliche vie".

Visto che: il D.M. del 5 agosto 2008, che oltre a definire le materie della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, stabilisce anche le situazioni ed i comportamenti nell'ambito dei quali il Sindaco è legittimato ad emanare provvedimenti afferenti alle suddette materie, ai sensi del menzionato articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto: l'art 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto: l'articolo 16 della Legge n. 888 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008, che prevede che, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

Visto: l'art. 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che individua l'organo competente a irrogare la sanzione;

Visto: l'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2008 (Testo Unico sulle norme in materia di ambiente);

Visto: l'art. 15 comma 1° lett. F del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche;

Visto: il D. Lgs. n. 507 del 15.1.1993.

ORDINA

su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di:

1. **abbandonare rifiuti non ingombranti** anche in prossimità dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani o dei luoghi specifici di raccolta. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento);
2. **abbandonare rifiuti ingombranti** o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 500 (cinquecento);
3. **depositare, abbandonare, scaricare, versare o comunque lordare il suolo pubblico** con qualsiasi sostanza o che comporti, anche, il danneggiamento della pavimentazione quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici cartacce e rifiuti vari. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento);
4. **Imbrattare manufatti di arredo urbano** (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale ecc.) con scritte disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento);
5. **la distribuzione volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario**, ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incrocio comunque sulla pubblica via. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento) per il personale che distribuisce il materiale pubblicitario e 300 (trecento) per le aziende commissionarie;
6. **il lancio di volantini-buoni sconto-biglietti omaggio e materiale similare**. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento) per il personale che distribuisce il materiale pubblicitario e 300 (trecento) per le aziende commissionarie;
7. **affiggere o collocare striscioni (di stoffa o altro materiale), manifesti sulle pareti di edifici pubblici e privati, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale sulle pensiline a servizio del trasporto pubblico urbano, ed in altri siti comunque non autorizzati quali le balaustre dei sovrappassi viari della città, in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato**. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento) per chi appone il materiale pubblicitario e 300 (trecento) per le aziende commissionarie (se trattasi di pubblicità commerciale);
8. **la distribuzione volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli**. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100 (cento) per il personale che distribuisce il materiale pubblicitario e 300 (trecento) per le aziende commissionarie;

DISPONE

- a) La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali considerato che la stessa non necessita di autorizzazione comunale;
- b) Le ditte, le Associazioni, O.N.L.U.S. per la raccolta fondi di utilità sociale e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio e distribuzione di deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari, dovranno segnalare preventivamente, almeno tre giorni prima, al Comando Polizia Municipale la data di inizio di dette operazioni.
- c) La presente ordinanza, abroga l'ordinanza sindacale n° 30/2011.

L'applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate fa salve le eventuali ipotesi di reato che si dovessero configurare nelle varie ipotesi, e le altre disposizioni legislative che sanzionano la fattispecie oggetto del presente provvedimento.

I trasgressori saranno tenuti all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, da porre in completa esecuzione entro il termine di quindici giorni o entro il diverso termine (eventualmente anche più breve) ragionevolmente indicato dal Comune. L'inottemperanza all'ordine sarà perseguita a norma dell'articolo 650 del Codice Penale, e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, sarà comunque effettuato con addebito delle relative spese ai trasgressori. Nei casi in cui gli autori fossero minorenni, le sanzioni amministrative pecuniarie e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, saranno applicate e poste a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale. Gli organi di polizia potranno avviare opportuni accertamenti previsti dalla legge (art. 13 Legge 689/91) al fine di verificare, se nei confronti delle persone interessate i cui nomi o immagini riportate sulle locandine, manifesti o striscioni vi sia una responsabilità solidale nella violazione accertata (art. 6 Legge 689/91), applicando se del caso le sanzioni della presente ordinanza.

DEMANDA

La presente ordinanza, oltre ad essere trasmessa in via preventiva, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, viene trasmessa al Comando della Stazione dei Carabinieri di Taranto, al Comando di Polizia Municipale e viene inoltre inviata alla Direzione Affari Generali e resa pubblica mediante affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio Comunale e mediante pubblicazione sul sito internet Istituzionale comunale.

Che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio da effettuarsi con la modalità di legge.

Agli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare ai componenti del Corpo di Polizia Municipale di Taranto e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; termini decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

Dal Palazzo di Città addì **20 SET. 2011**



IL SINDACO
Dott. IPPAZIO STEFANO